



**COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE  
COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI FISCALI ED  
ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023,  
CONVERTITO DALLA L. 56/2023**

**INDICE**

<b><u>ARTICOLO 01 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO</u></b>	<b>3</b>
<b><u>ARTICOLO 02 – OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA</u></b>	<b>3</b>
<b><u>ARTICOLO 03 – PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA</u></b>	<b>3</b>
<b><u>ARTICOLO 04 – EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE</u></b>	<b>4</b>
<b><u>ARTICOLO 05 – VERSAMENTI DEGLI IMPORTI DOVUTI</u></b>	<b>4</b>
<b><u>ARTICOLO 06 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA</u></b>	<b>4</b>
<b><u>ARTICOLO 07 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE</u></b>	<b>5</b>
<b><u>ARTICOLO 08 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI INCLUSI IN ACCORDI O PIANI DEL CONSUMATORE</u></b>	<b>5</b>
<b><u>ARTICOLO 09 – PROCEDURE CAUTELARI ED ESECUTIVE IN CORSO</u></b>	<b>5</b>
<b><u>ARTICOLO 10 – RINUNCIA AL CONTENZIOSO PENDENTE</u></b>	<b>5</b>
<b><u>ARTICOLO 11 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO</u></b>	<b>6</b>

### **Articolo 01 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

### **Articolo 02 – Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, in caso di riscossione diretta da parte di chi ha emesso l'avviso stesso, o affidati in carico alla medesima data ad uno dei soggetti previsti dall'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione.

2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme contenute negli atti sopra richiamati relative alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed agli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti relativi a:

- a) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
- b) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- c) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

### **Articolo 03 – Procedura per la definizione agevolata**

1. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il 15 ottobre 2023 comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata. Con la comunicazione di cui al precedente periodo, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

2. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 6 novembre 2023 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica

che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

3. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.

4. Il Comune entro il termine del 31 gennaio 2024 comunica, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione.

#### **Articolo 04 – Effetti della dichiarazione**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:

- a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
- b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
- c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
- d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 05 – Versamenti degli importi dovuti**

1. 1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione, entro il 30 giugno 2024 ovvero nel numero massimo di 16 rate, di pari ammontare, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2024 e delle successive alla fine del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente (30 giugno / 30 settembre / 31 dicembre).

2. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 1° aprile 2024 gli interessi al tasso previsto nel regolamento comunale ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a sette giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 06 – Perfezionamento della definizione agevolata**

1. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dal presente regolamento.

2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 07 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi di cui al presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

3. A seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### **Articolo 08 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

#### **Articolo 09 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 10 – Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

**Articolo 11 – Efficacia del regolamento**

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.